



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

## LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

### SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI: SCADENZE

**Le società di capitali esistenti al 1° gennaio 2004** devono adeguare gli statuti alle nuove disposizioni inderogabili entro il **30 settembre 2004**.

Fino a tale data conservano efficacia le disposizioni statutarie preesistenti, sebbene non conformi alle disposizioni del diritto societario.

**Le società cooperative esistenti al 1° gennaio 2004** devono adeguare gli statuti entro il **31 marzo 2005**; fino a tale data conservano efficacia le disposizioni statutarie preesistenti.

Le s.p.a. già costituite al 1° gennaio 2004, con **capitale sociale inferiore a 120.000 euro** non hanno l'obbligo di adeguarsi a detto minimo, ma possono conservare la forma giuridica per il tempo stabilito per la durata antecedente all'entrata in vigore della riforma.

Dal 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 223-bis disposizioni di attuazione e transitorie, le società di capitali e le società cooperative, anche se costituite anteriormente alla predetta data, che siano regolate da atto costitutivo e da statuto non conformi alle nuove disposizioni del diritto societario.

### COSTITUZIONE S.P.A.

**Il capitale sociale minimo** delle s.p.a. non può essere inferiore a **120.000 euro**.

La riforma del diritto societario introduce la possibilità di costituire la **s.p.a. con un unico socio**.

In fase di costituzione il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto ed inoltre deve essere versato, presso un istituto di credito almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti in natura, beni e crediti è necessario una relazione giurata di un esperto del Tribunale che ne attesti il valore.

Nell'atto costitutivo è sufficiente indicare soltanto il comune nel quale è posta la **sede legale**.

Al momento della presentazione della domanda al registro delle imprese occorrerà precisare **nella modulistica l'indirizzo della sede legale, comprensivo della via e del numero civico**.

Le stesse disposizioni si applicano per le eventuali sedi secondarie.

**Non è obbligatoria indicare nell'atto costitutivo una durata determinata della società.**

**Le azioni** potranno non avere il valore nominale. Lo statuto può prevedere categorie di azioni fornite di diritti diversi.

E' introdotta una diversa formulazione dell'oggetto sociale, che viene ad essere definito "l'attività che costituisce l'oggetto sociale". Ciò per evitare previsioni generiche, e per avere delle formulazioni concrete e precise, che indichino il settore di attività.

## **Termine per la presentazione della domanda**

Il nuovo termine per la presentazione della domanda di iscrizione dell'atto costitutivo è di **20 giorni**.

I soggetti obbligati sono il notaio rogante e gli amministratori. Trascorso inutilmente il termine previsto potrà provvedersi direttamente ciascun socio.

Nel caso in cui la legge preveda che le autorizzazioni di cui agli artt. 2329 c.c. debbano essere rilasciate dopo la stipula dell'atto costitutivo, i termini di presentazione decorrono dal giorno in cui l'originale o copia autentica del provvedimento di autorizzazione sia stato consegnato al notaio.

## **I MODELLI DI AMMINISTRAZIONE**

**(per s.p.a. e società cooperative)**

In alternativa al modello tradizione di amministrazione (caratterizzato dalla presenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) lo statuto può adottare:

### ✓ **Il modello monistico**

In tale sistema l'amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, cui si applicano le regole previste nel modello tradizionale per il medesimo organo.

Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti, dall'art. 2399 c.c., per l'ineleggibilità e decadenza dei sindaci.

Il consiglio di amministrazione, una volta eletto, nomina al proprio interno, fra i consiglieri in possesso dei predetti requisiti, i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, che ha funzioni simili al collegio sindacale.

Almeno uno dei componenti del comitato deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il controllo contabile deve essere attribuito ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Per il **consiglio di amministrazione**, il **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese, a cura degli amministratori, è di 30 giorni dalla notizia della nomina.

Per il **comitato di controllo**, non è previsto alcun termine per la presentazione della domanda.

### ✓ **Il modello dualistico.**

Tale sistema è basato su un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al **consiglio di gestione**, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

A quest'ultimo si applicano, in linea generale, le stesse disposizioni previste per il consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale, ed è sempre necessariamente un organo collegiale, contrariamente a quanto previsto per il sistema tradizionale nel quale è possibile la nomina di un organo unipersonale.

Il **consiglio di sorveglianza** volge le funzioni di controllo che nel sistema tradizionale sono affidate al collegio sindacale e svolge anche alcune competenze normalmente assegnate all'assemblea ordinaria dei soci.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

A differenza del sistema tradizionale, in cui al collegio sindacale può essere demandato anche il controllo contabile, nel sistema dualistico il consiglio di sorveglianza dovrà essere sempre affiancato da un revisore contabile.

Per il **consiglio di gestione**, il **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese, a cura dei consiglieri di gestione, è di 30 giorni dalla notizia della nomina.

Per il **consiglio di sorveglianza**, il **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese, è di 30 giorni dalla notizia della nomina.

La domanda dovrà essere sottoscritta da un consigliere di gestione e da ciascun consigliere di sorveglianza.

Il **modello tradizionale** trova applicazione tutte le volte che lo statuto non abbia diversamente disposto.

Il **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese della nomina degli amministratori, è di 30 giorni dalla notizia della nomina.

Per quanto concerne l'**organo di controllo**, il **termine** per la presentazione della domanda è di 30 giorni. La domanda dovrà essere sottoscritta da un amministratore e da ciascun sindaco nominato.

### **S.P.A. UNIPERSONALE**

Dal 1° gennaio 2004 occorrerà dare pubblicità nel registro delle imprese dell'esistenza dell'unico azionista o della variazione della persona dello stesso, della costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci.

Obbligati alla comunicazione sono gli amministratori, altrimenti vi potrà provvedere il socio unico o colui che cessa di essere tale.

Il termine per la presentazione della domanda al registro delle imprese per tutte le predette dichiarazioni è di trenta giorni dallo loro iscrizione nel libro dei soci.

Per le fattispecie antecedenti al 1° gennaio 2004, i **termini** per l'iscrizione (30 giorni) decorrono dalla data di entrata in vigore della riforma.

### **COSTITUZIONE S.R.L.**

L'ammontare del capitale minimo richiesto per la costituzione è di **diecimila euro**.

E' ammessa, come per il passato, la **costituzione con atto unilaterale**.

Il possibile oggetto di conferimento sono tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Possono essere conferite anche la prestazione d'opera o di servizi del socio.

Il conferimento, sia in denaro, sia d'opera e servizi, può anche realizzarsi mediante la stipula, per un importo corrispondente, di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria.

Anche il versamento dei decimi (2,5/10 anziché i 3/10) può essere sostituito dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria che ne garantisce l'esecuzione.

La partecipazione del socio può essere determinata in atto costitutivo in misura non proporzionale al conferimento e può essere prevista l'attribuzione a uno o più soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della società ed alla distribuzione degli utili.

Nella s.r.l. non si fa più cenno allo statuto perché, data l'ampia autonomia di questo tipo societario, si vuole rimarcare la centralità del contratto sociale. Ciò non esclude che possa continuare ad aversi uno statuto, contenente le norme sul funzionamento della società, quale parte integrante del contratto stesso.

Come per le s.p.a. è prevista la possibilità di costituire s.r.l. a **durata indeterminata**.

Nell'atto costitutivo è sufficiente indicare soltanto il comune nel quale è posta la **sede legale**. Al momento della presentazione della domanda al registro delle imprese occorrerà precisare **nella modulistica l'indirizzo della sede legale, comprensivo della via e del numero civico**. Le stesse disposizioni si applicano per le eventuali sedi secondarie.

La **nomina del collegio sindacale o del revisore** diventa obbligatoria solo quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per la s.p.a. (120.000 euro) oppure se per due esercizi consecutivi sono superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c.

L'atto costitutivo può ora prevedere che la s.r.l. possa mettere **titoli di debito**, prima consentito soltanto alle s.p.a.

### **Termine per la presentazione della domanda**

Il nuovo termine per la presentazione della domanda di iscrizione dell'atto costitutivo è di **20 giorni**.

I soggetti obbligati sono il notaio rogante e gli amministratori. Trascorso inutilmente il termine previsto potrà provvedermi direttamente ciascun socio.

### **Emissione di titoli di debito**

L'art. 2483 consente alla s.r.l., che lo abbia previsto nell'atto costitutivo, la possibilità di finanziarsi mediante l'emissione di titoli di debito, che possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati.

La decisione di emissione, che prevede le condizioni del prestito e le modalità di rimborso, deve essere iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

Non è previsto alcun termine per la presentazione della domanda al registro delle imprese.

## LE FORME DI AMMINISTRAZIONE NELLE S.R.L.

Nelle s.r.l., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione spetta a uno o più soci.

Gli amministratori estranei (non soci) sono ammessi soltanto se vi è apposita previsione dell'atto costitutivo.

Nel caso di una pluralità di amministratori, questi costituiscono il consiglio di amministrazione. Tuttavia, l'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia affidata agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente.

Pertanto si possono avere le seguenti forme amministrative:

- **Amministratore unico**
- **Amministrazione pluripersonale collegiale (consiglio di amministrazione)**  
La gestione della società è affidata ad un organo che agisce collegialmente, con le modalità stabilite nell'atto costitutivo, che possono essere diverse da quelle previste per le s.p.a.  
Ad esempio le decisioni del consiglio possono essere adottate anche solo dopo semplice consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- **Amministrazione disgiuntiva**  
La gestione della società è affidata a una pluralità di soggetti che non agiscono collegialmente ma individualmente. Nel caso di contrasto tra gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'art. 2257 c.c. per le società di persone. Ciò significa che la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'eventuale dissenso tra gli amministratori.
- **Amministrazione congiuntiva**  
La gestione della società è affidata a più amministratori che decidono all'unanimità per il compimento delle operazioni sociali.  
L'atto costitutivo può stabilire per determinate operazioni il consenso della maggioranza dei soci, che si determina secondo il diritto di partecipazione agli utili dei soci stessi, così come disposto per le società di persone, dall'art. 2258 c.c.

Il **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese della nomina degli amministratori, è di 30 giorni dalla notizia della nomina.

## LE QUOTE NELLE S.R.L.

Le nuove disposizioni societarie prevedono che se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle

imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. La buona fede deve concretarsi nell'ignoranza di ledere il diritto altrui e deve sussistere al momento dell'acquisto.

### **L'espropriazione della partecipazione**

I creditori particolari del socio possono espropriare la quota. L'art. 2471 c.c. ne indica il procedimento, stabilendo che il pignoramento si esegue mediante:

- notifica al debitore ed alla società
- successiva iscrizione nel registro delle imprese
- annotazione nel libro dei soci eseguita dagli amministratori senza indugio

Non è previsto alcun **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese.

## IL CONTROLLO CONTABILE ED IL COLLEGIO SINDACALE

Per quanto concerne il **controllo contabile**, si possono verificare tre casi:

- Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione;
- Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e sono tenute a redigere il bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione contabile o da un revisore contabile;
- Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e non sono tenute a redigere il bilancio consolidato, lo statuto può delegare il controllo contabile al collegio sindacale.

Le società che ricorrono al capitale di rischio, ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., sono le società emittenti azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Il revisore o la società incaricata dal controllo contabile devono essere iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Per quanto concerne il **collegio sindacale**, secondo quanto disposto dall'art. 2397 c.c., almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I restanti membri se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministero di Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Le predette disposizioni si applicano soltanto al collegio sindacale esonerato da controlli di tipo contabile, in quanto, in assenza di un revisore esterno (come nelle società non quotate o senza azioni diffuse e non tenute alla redazione del bilancio consolidato), il controllo contabile può essere attribuito al collegio sindacale, i cui membri devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori contabili.

## COSTITUZIONE SOCIETÀ COOPERATIVE

La regola generale dettata dalla riforma è **l'applicazione delle norme in tema di s.p.a., in quanto compatibili**.

L'atto costitutivo può tuttavia prevedere l'applicazione delle disposizioni riguardanti la s.r.l. qualora si tratti di cooperativa con un numero di soci inferiore a venti e con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Trattasi di due condizioni concorrenti e non alternative.

Per costituire validamente una società cooperativa occorre che vi siano almeno nove soci.

Esiste un'eccezione alla predetta regola: la cooperativa può essere costituita anche solo da tre soci se questi sono persone fisiche e vengono adottate le norme sulle s.r.l.

La cooperativa non può assumere la duplice veste di società cooperativa a responsabilità illimitata o limitata. Con la riforma è prevista solo la cooperativa a responsabilità limitata, in quanto l'art. 2518 c.c. dispone che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Per quanto concerne le **piccole società cooperative**, l'art. 111-septies d.a.t., ha disposto che debbono trasformarsi entro il 31.12.2004 nella società cooperativa prevista dall'art. 2522 c.c.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., come disciplinato per le s.r.l.

Le cooperative non a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2535 decies c.c. possono trasformarsi in società di cui ai capi II, III, IV, VII (s.s., s.n.c., s.a.s., s.r.l.) ovvero in consorzio.

## PATTI PARASOCIALI

I patti parasociali che vengono disciplinati dalla riforma sono esclusivamente quei patti che abbiano il contenuto indicato dall'art. 2341 bis, comma 1 che sono:

I patti di voto, nelle s.p.a. o nelle società che le controllano, i patti che pongono dei limiti al trasferimento delle partecipazioni, anche delle controllanti, i patti stipulati per l'esercizio, anche congiunto di un'influenza dominante.

Non sono da considerarsi patti parasociali, i patti strumentali agli accordi di collaborazione produttiva e relativi a società interamente possedute dai partecipanti agli accordi, in quanto non finalizzati a quella stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società, come richiesto dall'art. 2341 bis c.c.

Per quanto concerne le modalità per l'esecuzione della pubblicità nel registro delle imprese è previsto che:

- i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea;
- la dichiarazione deve essere trascritta nel verbale
- il verbale deve essere depositato presso il registro delle imprese

Non è previsto alcun **termine** per il deposito del verbale nel registro delle imprese

## MODIFICHE STATUTARIE

Le deliberazioni modificative dello statuto, ai sensi dell'art. 2436 c.c., non producono effetti se non dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

### **Scioglimento delle società**

Dal 1° gennaio 2004 gli **effetti dello scioglimento** si determinano dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano l'esistenza di una delle cause di scioglimento, indicate dai nn. 1 a 5 dell'art. 2484 comma 1, ovvero dalla data di iscrizione della deliberazione assembleare per l'ipotesi n. 6 (scioglimento volontario).

Anche quando le cause di scioglimento sono accertate dal tribunale, su istanza di soci, amministratori o sindaci, il decreto produce gli effetti dall'iscrizione nel registro imprese.

Le **società di capitali e le società cooperative già poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004** sono liquidate secondo le regole disposte dalla legge anteriore, mentre per **quelle poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004** si dovrà applicare la disciplina dettata dalla riforma.

Dal 1° gennaio 2004 la dicitura "**in liquidazione**" deve anche comparire obbligatoriamente **nella denominazione sociale**.

Qualora la società venga sciolta con dichiarazione degli amministratori, non occorre alcun atto notarile per inserire nella denominazione che la società è in liquidazione.

Il liquidatore contestualmente alla richiesta di iscrizione della propria nomina, chiederà tale aggiunta nella denominazione sociale.

## **Revoca della liquidazione**

Ai sensi dell'art. 2487 ter c.c., le condizioni per la revoca sono:

- l'eliminazione delle cause di scioglimento
- una deliberazione assembleare adottata con le maggioranze qualificate di cui al comma 5 dell'art. 2369 c.c.
- l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese con le modalità dell'art. 2436 c.c.

La revoca avrà effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione, salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il loro pagamento.

## **Cancellazione**

Le società in liquidazione sono tenute, ai sensi dell'art. 2490 c.c., a redigere il bilancio d'esercizio ed a depositarlo nel registro delle imprese per tutto il periodo della fase di liquidazione.

Qualora per oltre tre anni consecutivi esso non venga depositato, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con gli stessi effetti della cancellazione presentata su istanza dei liquidatori.

## **TRASFORMAZIONI**

Tipologie di trasformazioni possibili:

- ✓ **Trasformazione di società di persone**
- ✓ **Trasformazione di società di capitali**
- ✓ **Trasformazione eterogenea da società di capitali**
- ✓ **Trasformazione eterogenea in società di capitali**

Ogni atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

In particolare, la trasformazione in società di capitali (di società di persone o altro ente collettivo) deve risultare da atto pubblico, il quale deve contenere tutte le indicazioni prescritte dalla legge per il tipo di società prescelto.

Per quanto concerne la trasformazione in società di persone, l'atto di trasformazione deve esser redatto per atto pubblico (se la società che si trasforma è una società di capitali) o anche per scrittura privata autenticata (se la società che si trasforma è una società di persone).

Il **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese è di trenta giorni dalla data dell'atto.

### **Trasformazioni eterogenee da società di capitali (art. 2500 septies, 2500 novies, 2445 c.c.)**

Le società di capitali possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazione non riconosciute e fondazione.

La trasformazione eterogenea ha effetto decorsi 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Pertanto, se l'effetto della trasformazione è immediato (consenso dei creditori della società o è avvenuto il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso), deve essere presentata la domanda di iscrizione dell'atto di trasformazione entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Qualora la trasformazione abbia effetto trascorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c., deve essere presentata entro i 30 giorni successivi, una nuova domanda di iscrizione relativa alla dichiarazione ricognitiva della decorrenza dell'efficacia della trasformazione.

### **Trasformazioni eterogenee in società di capitali (artt. 2500 octies, 2500 novies, 2445 c.c.)**

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società di capitali.

La trasformazione eterogenea ha effetto decorsi 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Pertanto, se l'effetto della trasformazione è immediato (consenso dei creditori della società o è avvenuto il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso), deve essere presentata la domanda di iscrizione dell'atto di trasformazione entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Qualora la trasformazione abbia effetto trascorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c., deve essere presentata entro i 30 giorni successivi, una nuova domanda di iscrizione relativa alla dichiarazione ricognitiva della decorrenza dell'efficacia della trasformazione.

Le disposizioni transitorie (art. 223 octies d.att.) stabiliscono che la trasformazione in società di capitali di associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 è consentita soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazioni, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.

La trasformazione non è consentita alle fondazioni bancarie costituite prima del 1° gennaio 2004.

## **FUSIONE E SCISSIONE**

Il **progetto di fusione** deve essere redatto dall'organo amministrativo e deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Tra la data di iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono decorrere almeno trenta giorni.

I soci possono decidere all'unanimità di rinunciare al predetto termine.

Non è previsto alcun **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese.

Nel caso in cui gli amministratori delle società coinvolte abbiano l'esigenza di modificare il progetto di fusione già depositato non devono ripetere il procedimento di fusione, se le modifiche non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

**La fusione è decisa** da ciascuna società partecipante mediante approvazione del relativo progetto.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente l'approvazione del progetto avviene:

- nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili
- nelle società di capitali con il consenso richiesto per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

## **Termine**

La delibera delle società di capitali deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, unitamente ai documenti di cui all'art. 2501 septies c.c., dal notaio verbalizzante entro 30 giorni dalla data dell'atto.

La decisione delle società di persone deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, unitamente ai documenti di cui all'art. 2501 septies c.c., dal socio amministratore o dal notaio.

Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute può essere omessa l'allegazione della relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti.

Nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al 90% può essere omessa l'allegazione della relazione degli esperti, nei casi indicati dall'art. 2505 bis c.c.

La fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'ultima delibera da parte delle società che partecipano.

Non occorre attendere la scadenza del predetto termine nei seguenti casi:

- i creditori della società partecipanti all'operazione, anteriori all'iscrizione del progetto di fusione, hanno prestato il loro consenso
- sono stati pagati creditori che non hanno dato il loro consenso o sono state depositate somme corrispondenti presso una banca
- la relazione di congruità del rapporto di cambio è stata redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione da un'unica società di revisione la quale assevera, sotto la propria responsabilità, che una situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

L'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione deve essere richiesta dal notaio o dall'organo amministrativo entro 30 giorni dalla data dell'atto.

## **DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ**

La società soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento deve fornire indicazione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

In tale sezione sono indicate le società o gli enti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono soggette.

Non è previsto alcun **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese, ma la mancata iscrizione, così come la mancata cancellazione, quando la soggezione è terminata, espone gli amministratori alla responsabilità per i danni cagionati ai soci ed ai terzi.

L'attività di direzione e coordinamento di società si intende quella attività esercitata, ai sensi dell'art. 2497 sexies c.c., dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c.

## COSTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI NELLE S.P.A.

La società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare purché non venga superato il limite complessivo del 10% del patrimonio netto e non siano costituiti per attività riservate in base a leggi speciali.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, adottata dall'organo amministrativo, deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura del notaio entro 30 giorni dalla data dell'atto.

La delibera dovrà contenere la **nomina di una società di revisione** per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggetta alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori professionali.

### **La cessazione di patrimoni destinati nelle s.p.a.**

Qualora l'affare è stato realizzato o lo stesso è divenuto impossibile o si è verificato altra causa di cessazione della destinazione prevista dalla deliberazione costitutiva, deve essere redatto un rendiconto finale, che deve essere depositato nel registro delle imprese, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Non è previsto alcun **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese.

### **Il finanziamento destinato ad uno specifico affare**

Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Non è previsto alcun **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese

Per ogni categoria di strumenti finanziari l'assemblea speciale dei possessori deve provvedere alla **nomina** ed alla revoca di un **rappresentante comune**, con funzione di controllo sull'andamento dell'affare.

Di questa nomina o revoca deve darsi pubblicità nel registro delle imprese, così come avviene per il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Il **termine** per la presentazione della domanda al registro delle imprese è di trenta giorni dalla notizia della nomina.

## BILANCIO D'ESERCIZIO

Ai sensi dell'art. 111-*duodecies* d. att. le società di persone devono depositare il bilancio consolidato nel registro delle imprese.

L'art. 223-*undecies* d. att. stabilisce, inoltre, che i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti; i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni; i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

In tema di società cooperative l'art. 223-*octiesdecies* d. att. precisa che i bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti; i bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni; i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.